

CONTRATTO
PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA
DI PALA GOMMATA
CIG A002D753FA

Tra

ACSR Spa, con sede legale a Borgo San Dalmazzo (12011), in via Ambovo, 63/a, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo, REA 251205, P.IVA 02964090043, in persona del Presidente del CdA, Giancarlo ISAIA, nato a C.F., domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede amministrativa ed operativa dell'azienda medesima in Via Ambovo 63/a, Borgo San Dalmazzo 12011 (CN) (di seguito stazione appaltante/committente).

e

la ditta - P.IVA - con sede legale Via iscritta al n. del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di, p.iva, rappresentata dal Sig. nato a il (C.F.) e domiciliato presso la sede legale dell'impresa in qualità di Legale Rappresentante (di seguito Appaltatore).

Premesso che

- Con verbale del 25 maggio 2023 (o.d.g. 2), il Consiglio di Amministrazione di ACSR Spa ha deliberato di approvare il quadro economico di spesa, e di autorizzare il Direttore Generale a procedere alla pubblicazione della procedura per la fornitura di PALA GOMMATA, mediante procedura aperta, in applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 1 del Codice, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
- con Verbale del Cda del in esito all'espletamento della suddetta procedura, ACSR disponeva l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro IVA esclusa, alla ditta
- tramite piattaforma Sintel, ACSR comunicava l'aggiudicazione della suddetta fornitura alla società aggiudicataria;
- l'appaltatore dichiarava che quanto risulta dal Contratto, dal Disciplinare di Gara e relativi allegati, dal Capitolato Speciale e relativi allegati e dalla propria offerta economica, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse nonché per la formulazione dell'offerta economica;
- l'appaltatore dichiarava ed asseverava, in corso di procedura, il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto;
- l'ACSR scrl provvedeva ad effettuare, nelle modalità previste, le richieste ai fini delle verifiche di legge;

- l'appaltatore presentava la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale, compresa la polizza cauzionale e le polizze assicurative;
- con il contratto le parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti alla fornitura oggetto di affidamento.

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti:

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura di una Pala gommata da consegnare presso l'impianto di ACSR spa di Borgo San Dalmazzo (CN), secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara (e relativi allegati), nel Capitolato Speciale (e relativi allegati), nell'offerta economica presentata in sede di gara dall'Appaltatore e nel presente contratto.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza di tutte le norme, prescrizioni, modalità, obblighi ed oneri contenuti nel Capitolato Speciale, negli elaborati tecnici ivi richiamati, nonché nell'offerta tecnica e nell'offerta economica dell'Appaltatore, i quali, ancorché non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Formano altresì parte integrante sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegate, le dichiarazioni a valenza negoziale contenute nella busta "A – documentazione amministrativa" prodotte dall'Appaltatore in sede di gara.

Oltre ai documenti indicati ai precedenti commi, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti depositati presso la sede della Committente:

- la garanzia definitiva;
- le polizze assicurative presentate dall' Appaltatore.

Costituiscono documenti contrattuali tutti gli ulteriori documenti indicati nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale.

Nell'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le norme contenute in leggi e regolamenti, vigenti oppure emanati nel corso della fornitura, ivi comprese le disposizioni in materia ambientale, di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi.

Art. 2 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di 12 mesi a partire dalla data di consegna e messa in opera del veicolo.

Art. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e sulla base del prezzo riportato nell'offerta economica (Allegati D) presentata in sede di gara dall'Appaltatore e richiamata dal presente contratto.

L'ammontare totale del contratto, calcolato sulla base dei quantitativi stimati, è pari a Euro IVA esclusa.

Art. 4 - NOMINA RESPONSABILE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario si impegna a nominare e dare comunicazione al Committente entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, il Responsabile del Contratto, che svolgerà anche le funzioni di referente per ogni aspetto riguardante l'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Contratto sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto e dei referenti ACSR.

Art. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'emissione della fattura da parte dell'Aggiudicatario dovrà avvenire a consegna e messa in uso della pala gommata. Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario con emissione a 60 giorni D.F.F.M., previa verifica dell'esigibilità del credito secondo le condizioni contrattuali indicate nel presente contratto. Non saranno accettate cessioni di credito, fatto salvo il caso in cui la richiesta, formalmente avanzata tramite notifica secondo quanto previsto per gli atti processuali civili, non sia accettata ed autorizzata dall'ACSR S.p.A. stessa.

In mancanza della regolarità contributiva – D.U.R.C., non si provvederà alla corresponsione dell'importo fatturato.

In base al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'ACSR S.p.A., prima di effettuare un pagamento "a qualunque titolo", di una somma superiore a diecimila euro, dovrà verificare se sussiste un inadempimento da parte della ditta beneficiaria, inoltrando apposita richiesta ad Equitalia Servizi riscossione S.p.A., rispettando le procedure previste all'art. 3 del medesimo decreto, riguardanti gli effetti della verifica.

Art. 6 - REVISIONE PREZZI

I prezzi riportati nell'offerta economica formulata dall'appaltatore in sede di gara sono al netto dell'aliquota IVA e sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

La Committente riconoscerà la revisione prezzi e l'adeguamento del corrispettivo nei casi e nei limiti di cui all'art. 3.2 del Disciplinare, impegnandosi sin d'ora ad applicare l'eventuale normativa sopravvenuta al momento dell'esecuzione del contratto.

Art. 7 - INADEMPIENZE, NEGLIGENZE E PENALITÀ

La ditta, nell'esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa. In particolare per il ritardo nella consegna, rispetto ai termini definiti (90 gg consecutivi solari), ACSR si riserva la facoltà di applicare una penale dell'uno per mille sul valore a base d'asta per ogni giorno di ritardo.

In caso di inadempienze, quali il mancato rispetto delle condizioni di garanzia e relative manutenzioni programmate, indicate nel Capitolato, ACSR si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad un massimo dell'uno per mille sul valore a base d'asta per ogni evento.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di cinque giorni per eventuali difese scritte.

In ogni caso qualsiasi mancanza imputabile all'appaltatore che comporti ritardi, danni, sanzioni o qualsivoglia disservizio in capo ad ACSR verrà compiutamente valutato e addebitato all'appaltatore, unitamente al risarcimento dei danni, ove previsto.

Dopo tre successive contestazioni scritte nel periodo di contratto, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento, comunicando tale decisione mediante PEC (o strumento analogo negli Stati membri).

Le penali applicate saranno oggetto di fatturazione da parte della stazione appaltante e/o saranno incamerate dal deposito cauzionale definitivo prestato dall'operatore economico. In tale ultimo caso, l'applicazione della penale darà luogo all'incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo dell'operatore economico di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni.

Art. 8 - OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ'

L'appaltatore si impegnerà a garantire la fornitura secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto e relativi allegati e nella documentazione di gara. Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni che saranno oggetto del contratto.

L'appaltatore, per lo svolgimento delle attività contrattuali, si impegnerà a disporre di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che saranno richieste o semplicemente necessarie rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, nei relativi allegati e garantirà che l'attività in oggetto costituisca ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale.

L'appaltatore garantirà il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale delle attività che saranno oggetto del contratto.

L'appaltatore si impegnerà a disporre e si obbligherà ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato in relazione alle prestazioni contrattuali dovute.

L'appaltatore sarà tenuto ad adempiere perfettamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto e relativi allegati e dalla documentazione di gara, nel rispetto delle norme di Legge e regolamentari vigenti e che dovessero essere emanate in corso di esecuzione, ivi comprese le norme e le prescrizioni delle Autorità competenti nel settore oggetto del contratto.

L'appaltatore sarà comunque tenuto ad assicurare, alla cessazione anche anticipata del rapporto contrattuale, tutte le attività opportune e necessarie per consentire al committente, ovvero ai terzi aventi causa o indicati dalla medesima, di subentrare nella conduzione dei servizi affidati.

Resta espressamente convenuto che tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso o eccettuato, comunque derivanti dall'osservanza di norme di Legge e regolamentari, condizioni e patti applicabili alle prestazioni che saranno oggetto del contratto si intenderanno compresi e compensati dal corrispettivo del contratto stesso e resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'appaltatore non potrà avanzare pretesa o richiesta di compensi, risarcimenti o indennizzi nei confronti del committente, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne il committente stesso da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie.

L'appaltatore si obbligherà inoltre a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente, nonché a dare tempestiva comunicazione, e comunque non oltre le 24 ore, al committente medesimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto e, comunque, degli infortuni e dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, al committente ed a terzi, al

suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata da ACSR o ad essa segnalata dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, ACSR medesima comunicherà all'Impresa aggiudicataria e, se nel caso, anche all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se la fornitura è in corso di svolgimento o di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso alla società delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile dell'ACSR.

Art. 9 - COORDINAMENTO CON ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

L'appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dal committente e da altri collaboratori e/o fornitori che si trovassero a svolgere la loro attività negli ambienti della fornitura.

Art. 10 - SCIOPERO E CAUSA DI FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero, l'appaltatore sarà tenuto a darne informazione al committente con congruo preavviso. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'appaltatore, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Contratto.

Art. 11 - RISOLUZIONE

ACSR potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all'appaltatore la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- a) grave inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali (art. 122 c. 3 del D. lgs. 36/2023);
- b) reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle specifiche della fornitura da erogare e delle modalità di fornitura indicate nella documentazione di gara o nel contratto;
- c) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) cessione dell'azienda, cessazione di attività;
- e) cessione del contratto o subappalto non autorizzati dal committente;
- f) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- g) qualora la fornitura o parte della stessa venga sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- h) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile;
- i) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente della Ditta appaltatrice;
- j) abbandono ingiustificato della fornitura;
- k) sopravvenute cause interdittive previste dalla normativa antimafia;

- l) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- m) qualora fosse accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;
- n) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
- o) mancato rispetto dell'azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
- p) mancata osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- q) mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- r) condanna per uno dei reati commessi in violazione della L. 231/2001.
- s) nel caso in cui l'appaltatore sia stata assoggettato a tre applicazioni di penali (vd. art. 24 del Disciplinare);

Ad integrazione di quanto sopra si rimanda a quanto previsto all'art. 122 del Codice.

ACSR si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi del suddetto art. 122, ACSR potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del Codice. Tale affidamento, ai sensi c. 2 del medesimo articolo, avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire l'esecuzione della fornitura per tutto il tempo necessario e sino all'instaurarsi di un nuovo rapporto di collaborazione con altro operatore economico in sostituzione dello stesso. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando ACSR, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al fornitore.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove ciò non bastasse, ACSR agirà nei confronti dell'appaltatore per il recupero della restante parte dovuta a titolo di risarcimento danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 12 - RECESSO

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice. così come previsto dall'art. 21 – sexies L. 241/90, in qualsiasi momento, anche solo parzialmente, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'appaltatore con PEC (o strumento analogo negli Stati membri),

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente.

In caso di recesso del committente, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il committente procederà a richiedere gli eventuali maggiori danni riscontrati e sarà addebitata all'appaltatore medesimo, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'affidamento della fornitura oggetto di contratto ad altro operatore economico.

Art. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA CONTRAENTE

L'aggiudicatario di norma esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 119 c. 1 del D. Lgs. 36/2023), fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 1 lett. d) del Codice.

In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria, la stazione appaltante potrà consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto l'impegno assunto dal *de cuius*. Il consenso scritto della stazione appaltante è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione dell'azienda appaltatrice. In caso di cessione della ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale, la ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche della fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'azienda committente.

Art. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 15 - CODICE ETICO EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

L'Appaltatore si impegna ad osservare, per quanto di pertinenza, il Codice Etico, adottato da ACSR e quanto previsto nel Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, visionabile sul sito internet aziendale. L'eventuale inosservanza del medesimo sarà ritenuta causa di risoluzione immediata del rapporto tra le parti.

Art. 16 - MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

ACSR è tenuta all'adempimento delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza ai sensi e nei limiti definiti dell'art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, secondo quanto specificato nelle linee guida ANAC. Sul sito è consultabile la parte speciale che illustra le misure di prevenzione della corruzione, integrative del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ex D. Lgs. 231/2001, ai sensi della L. 190/2012 come modificata dal D. Lgs. 97/2016.

Art. 17 - SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE PER LA QUALITÀ, L'AMBIENTE E LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

ACSR ha sviluppato ed implementato il Sistema di Gestione Ambientale in linea alla norma UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 45001, per tutte le attività svolte all'interno del sito.

Nello specifico, per le attività che possono avere impatti sull'Ambiente sia in termini di generazione di Rifiuti, sia di eventuali situazioni di emergenza (per es. eventuali sversamenti di liquidi pericolosi), il Sistema di Gestione prevede adeguate Procedure che descrivono come comportarsi ed alle quali in sede di aggiudicazione, verrà richiesto formalmente alla Ditta affidataria della fornitura di adeguarsi.

Eventuali rifiuti generati durante le Vostre attività presso l'area Impianti, di proprietà dell'Azienda, saranno a completo carico della Ditta affidataria della fornitura, in termini di trasporto al di fuori del sito e successivo smaltimento secondo le vigenti leggi in materia ambientale.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni appaltate sotto la piena osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008.

La Committente e l'Appaltatore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:

- cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti le attività oggetto di appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Resta inteso e precisato che l'obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.

Art. 18 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti di cui all'art. 35 del D. Lgs. 36/2023, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà esercitabile, previa richiesta scritta, a seguito di aggiudicazione e sulla base di quanto prescritto dall'art. 35 medesimo.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso ACSR, con modalità sia manuale che informatizzata, mediante l'inserimento

negli archivi e nelle banche dati dell'Azienda per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le informazioni richieste, a pena di esclusione, dovranno essere necessariamente conferite. Per il resto sarà facoltà del soggetto che partecipa alle procedure selettive presentare dati e informazioni ritenuti utili agli scopi in oggetto. Verranno diffusi solo i dati relativi all'aggiudicazione, secondo le normative vigenti.

Titolare del trattamento è ACSR Spa, con sede legale in via Ambovo, 63/a – 12011 Borgo San Dalmazzo - Tel. 0171 260838 – Email: privacy@acsr.it – Sito Web: www.acsr.it.

In qualità di interessato l'operatore economico ha il diritto di ottenere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento.

Qualora la base giuridica del trattamento sia il Suo consenso, l'operatore economico ha diritto a revocarlo in qualsiasi momento attraverso i contatti sopra riportati. Tuttavia, i trattamenti pregressi, effettuati in costanza del consenso prestato, e i relativi effetti giuridici rimarranno validi anche dopo l'eventuale revoca del consenso.

L'elenco aggiornato dei ruoli privacy è a disposizione presso gli uffici ACSR.

Art. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la ditta ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) nelle forme consentite dalle leggi vigenti: polizza fideiussoria n.emessa da per un importo pari ad Euro Detta garanzia, previa eventuale e necessaria proroga, resterà vincolata per l'intera durata dell'appalto.

Art. 21 – ASSICURAZIONI

La Ditta appaltatrice è unica responsabile degli eventuali danni che venissero arrecati nell'esecuzione della fornitura ai propri operatori e/o a persone e/o cose e immobili, di conseguenza dovrà provvedere alla pronta riparazione dei danni ed al loro risarcimento, sollevando la Committente da ogni qualsiasi responsabilità in merito.

Lo stesso si assume ogni responsabilità sia civile che penale, derivantegli ai sensi di legge nell'espletamento della fornitura oggetto dal presente contratto.

A tale scopo, l'appaltatore si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all'esecuzione dell'appalto ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della committente. I massimali previsti per la garanzia a copertura RCT non sono inferiori ad euro 3.000.000,00 unico per ogni evento dannoso e per garanzia RCO ad euro 3.000.000 col limite di euro 1.500.000 per ogni prestatore di lavoro. La garanzia deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta.

ACSR sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo

pattuito. Copia di tali polizze e successivamente di eventuali variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa ad ACSR prima dell'inizio del contratto.

Nel caso di subappalto le garanzie di cui al presente articolo, prestate dalla Ditta, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora La Ditta sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 22 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie ai seguenti indirizzi:

- ACSR srl presso la propria sede legale di via Ambovo 63/a, Borgo San Dalmazzo 12011 (CN)

➤

ovvero presso diverso indirizzo che ciascuna parte potrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione del presente contratto in conformità con le precedenti disposizioni.

Art. 23 - APPLICAZIONE NORME DEL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme del Codice Civile, del Disciplinare di gara (e relativi allegati), del Capitolato Speciale (e relativi allegati). L'appaltatore sarà tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti di fornitura, la prevenzione e infortunistica, i contratti nazionali di lavoro di riferimento siano o non siano espressamente richiamate nel presente contratto.

Art. 24 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non disposto nel presente contratto si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

Art. 25 - MODIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO

Ogni eventuale modifica o integrazione al presente contratto potrà avvenire solo se predisposta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti, con le medesime modalità seguite per il presente atto.

Art. 26 – SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese le spese di registrazione. Per il valore dell'imposta di bollo si richiama l'art. 18 c. 10 e l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Cuneo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 28 - CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di cui al presente contratto.

La circostanza che una delle parti non faccia valere tempestivamente i diritti riconosciutigli da una o più clausole di cui al presente contratto, non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri nella clausola stabiliti, né impedirà a tale parte di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.

Qualora una o più clausole di cui al presente contratto, sia dichiarata nulla o inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, il restante contratto continuerà ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti si riportano agli art. 2222 e seguenti, cod. civile.

Borgo San Dalmazzo,2023

Appaltatore

Committente

Legale Rappresentante

.....

.....

(firmato digitalmente)

Presidente Cda

ACSR Spa

Giancarlo Isaia

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, le parti, previa rilettura, dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli:

art. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

art. 7 - INADEMPIENZE, NEGLIGENZE E PENALITÀ

art. 8 - OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ

art. 11 - RISOLUZIONE

art. 12 - RECESSO

art. 21 - ASSICURAZIONI

Appaltatore

Committente

Legale Rappresentante

.....

.....

(firmato digitalmente)

Presidente Cda

ACSR Spa

Giancarlo Isaia

(firmato digitalmente)